

ORIGINALE



**AREA AFFARI GIURIDICI**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 63 in data 30.11.2015

**Regolamenti Comunali**

## INDICE

### CAPO I°

#### STRUTTURE CIMITERIALI E LORO UTILIZZO

Art. 1 - Cimiteri e diritto di sepoltura -	pag. 4
Art. 2 - Spazi di sepoltura -	pag. 4
Art. 3 –Campi comuni di inumazione -	pag. 4
Art. 4 – Campi speciali di inumazione -	pag. 5
Art. 5 – Ossario comune -	pag. 5
Art. 6 – Cinerario comune -	pag. 5
Art. 7 – Camera mortuaria -	pag. 5
Art. 8 – Periodo di osservazione e servizio obitoriale -	pag. 6

### CAPO II°

#### ATTIVITA FUNEBRI E TRASPORTO FUNEBRE

Art. 9 - Disposizioni per i funerali e la sepoltura -	pag. 7
Art. 10 - Trasporti funebri -	pag. 7
Art. 11 - Prenotazione dei servizi funebri -	pag. 8
Art. 12 - Modalità di esecuzione del trasporto funebre -	pag. 8
Art. 13 - Servizi a carico del Comune -	pag. 8
Art. 14 - Trasporti funebri di competenza comunale -	pag. 9

### CAPO III°

#### CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI

Art. 15 - Modalità di concessione -	pag. 10
Art. 16 - Tipologia e durata delle concessioni -	pag. 10
Art. 17 - Diritti del concessionario -	pag. 10
Art. 18 - Obblighi del concessionario -	pag. 11
Art. 19 - Decadenza dalla concessione -	pag. 11
Art. 20 - Scadenza della concessione-	pag. 12
Art. 21 - Proroga della concessione	pag. 12
Art. 22 - Decesso del concessionario	pag. 12
Art. 23 - Rimborsi	pag. 13
Art. 24 - Opere funerarie	pag. 13
Art. 25 – Ossari e Cinerari	pag. 13

### CAPO IV°

#### DELLE AREE CONCESSE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLCRI AL PIANO CAMPAGNA O IPOGEE E DELLE TOMBE CONIUGALI

Art. 26 - Permessi a costruire -	pag. 14
Art. 27 - Ammissione in sepolture familiari -	pag. 14
Art. 28 - Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari -	pag. 15
Art. 29 - Rinuncia al diritto di sepolcro -	pag. 15
Art. 30 - Atti relativi al diritto di sepolcro -	pag. 15
Art. 31 – Sepolture in concessione ad Enti-	pag. 15

### CAPO V

#### DEI COMPITI E DEI DOVERI DEL PERSONALE CIMITERIALE

Art. 32 – Servizio di necroforato -	pag. 16
Art. 33 – Ricevimento di cadaveri -	pag. 16
Art. 34 - RegISTRAZIONI -	pag. 16

Art. 35 – Doveri del personale cimiteriale - pag. 16

## **CAPO VI**

### **OPERAZIONI CIMITERIALI**

Art. 36 - Tumulazioni - pag. 18

Art. 37 - Inumazioni - pag. 19

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie - pag. 19

Art. 39 - Esumazioni ordinarie - pag. 20

Art. 40 – Estumulazioni straordinarie - pag. 20

Art. 41 – Esumazioni straordinarie - pag. 21

Art. 42 – Trattamento dei resti mortali - pag. 21

Art. 43 -. Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali - pag. 22

## **CAPO VII°**

### **CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

Art. 44 - Registro per la cremazione - pag. 23

Art. 45 – Dell’urna cineraria in materiale metallico - pag. 23

Art. 46 - Dispersione delle ceneri - pag. 24

Art. 47 - Affidamento dell’urna per la conservazione in abitazione - pag. 24

## **CAPO VIII°**

### **ACCESSO AI CIMITERI E NORME FINALI**

Art. - 48 – Orario e divieti - pag. 26

Art. - 49 – Circolazione dei veicoli - pag. 26

Art. - 50 – Illuminazione votive - pag. 26

Art. - 51 – Tariffe - pag. 26

Art. - 52 – Rinvio pag. 27

Art. - 53 – Sanzioni - pag. 27

## **CAPO I°**

### **STRUTTURE CIMITERIALI E LORO UTILIZZO**

#### **Art. 1**

##### **- Cimiteri e diritto di sepoltura -**

Nel territorio comunale i servizi cimiteriali sono assicurati tramite due cimiteri, uno sito nella frazione di Bosco ed uno a Rubano.

Nei cimiteri devono essere ricevuti, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute di cui all'art. 34 della L.R. Veneto 04/03/2010, nr. 18.

Possono inoltre essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di:

- a) persone nate nel Comune;
- b) persone in passato residenti nel Comune per almeno dieci anni;
- c) persone che abbiano il coniuge, o parenti, in linea retta o collaterale, fino al terzo grado, o affini fino al primo grado, in vita e residenti nel Comune;
- d) persone che in vita risultavano residenti, ancorchè in Comuni limitrofi, per almeno 10 anni in territori appartenenti alla giurisdizione di parrocchie di Rubano.
- e) persone il cui coniuge e/o i figli premorti siano già sepolti nei cimiteri cittadini.

I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri sono accolti di norma, salvo diverse richieste, nel cimitero comunale situato nella circoscrizione territoriale in cui il defunto ha avuto in vita la residenza, o nella circoscrizione territoriale di residenza del coniuge, o dei parenti, o degli affini, o della parrocchia.

Eventuali deroghe ai requisiti di cui al presente articolo possono essere, in via del tutto eccezionale, concesse dal Responsabile del Servizio previa autorizzazione del Sindaco o della Giunta Comunale.

#### **Art. 2**

##### **- Spazi di sepoltura -**

In entrambi i cimiteri sono presenti:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) campi speciale di inumazione;
- c) aree da assegnare in concessione per la costruzione di sepolcri privati;
- d) loculi individuali;
- e) nicchie ossario per la raccolta di cassette contenenti ossa;
- f) nicchie cinerarie per la raccolta delle urne contenenti ceneri;
- g) ossario comune;

Esclusivamente nel cimitero di Rubano – Sarneola è presente il cinerario comune di cui all'art. 80 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e un area per la dispersione delle ceneri.

In entrambi i cimiteri non sono previsti spazi per l'interramento di urne cinerarie.

#### **Art. 3**

##### **- Campi comuni di inumazione -**

Nei campi comuni di inumazione sono sepolti, nell'immediatezza della morte, i cadaveri di cui non sia richiesta una sepoltura diversa o la cremazione.

Il periodo di inumazione ordinario è di dieci anni, che può essere prorogato negli appositi campi speciali per il tempo necessario alla completa mineralizzazione dei cadaveri.

In ogni fossa deve essere seppellito un solo cadavere, ad esclusione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto, che possono essere racchiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

In ogni fossa destinata alla inumazione è vietato inserire cassette di resti ossei o urne cinerarie.

#### **Art. 4**

##### **- Campi speciali di inumazione -**

Nei campi speciali di inumazione sono sepolti, singolarmente, i resti mortali da esumazione/estumulazione ordinaria per i quali sia necessario completare il processo di mineralizzazione non compiuto durante il normale periodo di inumazione o tumulazione.

In tali casi il periodo di inumazione è di cinque anni, che, all'occorrenza, può essere prorogato per il tempo necessario alla completa mineralizzazione.

In tali campi, in spazio appositamente individuato, trovano ospitalità anche i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli art.li 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e di cui all'art. 25 della L. R. Veneto n. 18 del 4.03.2010.

#### **Art. 5**

##### **- Ossario comune -**

L'ossario comune è il luogo destinato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 67 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nonché dall'art. 32 della L. R. Veneto n. 18 del 4.03.2010 alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

#### **Art. 6**

##### **- Cinerario comune -**

Nel cinerario comune del cimitero sito nel Comune di Rubano - Sarmeola avviene la dispersione delle ceneri dei defunti aventi diritto di sepoltura ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

Il cinerario comune è destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri per le quali è stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La dispersione deve avvenire alla presenza di personale cimiteriale e comunque nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 80, comma 6, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

#### **Art. 7**

##### **- Camera mortuaria -**

La camera mortuaria è presente nel solo cimitero di Rubano – Sarmeola ed ha la esclusiva funzione di accogliere temporaneamente:

1 - i feretri per i quali non sia possibile, per qualsiasi motivo, provvedere immediatamente dopo il trasporto funebre alla inumazione o alla tumulazione;

2 - i resti mortali, le cassette contenenti ossa, le urne cinerarie, quando il personale di servizio sia in attesa di ricevere indicazioni dai familiari circa la loro destinazione.

I feretri depositi in camera mortuaria devono essere perfettamente chiusi.

I resti mortali devono essere inseriti in idonei contenitori ben chiusi in modo da evitare fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste.

Alla camera mortuaria può accedere esclusivamente personale di servizio e quindi è vietato l'accesso a soggetti estranei.

Nel rispetto della normativa vigente, previa richiesta debitamente motivata da parte dell'impresa funebre delegata dai parenti, pagamento della tariffa prevista dal Comune di Rubano e rilascio della relativa autorizzazione, sempre che vi siano spazi disponibili, nell'ambito della camera mortuaria possono essere temporaneamente accolti e comunque per il tempo strettamente necessario feretri, cassette di ossa, urne che sono destinati ad altri cimiteri.

Considerato che i cimiteri di Rubano non sono dotati di deposito di osservazione e obitorio quanto previsto dall'art. 64, comma tre, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è regolamentato dal successivo art. 8.

### **Art. 8**

#### **- Periodo di osservazione e servizio obitoriale -**

Nei casi di decesso presso l'abitazione, qualora i familiari o gli aventi titolo richiedano di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale ovvero nei casi in cui il cadavere non possa rimanere perchè l'abitazione è dichiarata inadatta dall'Azienda ULSS, il servizio di deposito in osservazione e obitoriale è svolto dalla struttura sanitaria prescelta dagli stessi.

Le spese relative al servizio di trasporto, deposito in osservazione e obitoriale sono completamente a carico dei familiari del defunto la cui spesa sarà sostenuta direttamente dai familiari o dall'impresa delegata allo svolgimento dell'attività funebre.

Sono parimenti a carico dei familiari del defunto le spese relative al servizio di deposito in osservazione e obitoriale, nei casi di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Il trasferimento del cadavere, effettuato da impresa funebre appositamente delegata dai familiari o aventi titolo, dovrà avvenire in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, assicurando apposita sorveglianza durante tutto il tragitto. Inoltre l'impresa dovrà comunicare prima possibile dello spostamento del cadavere l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile e l'ULSS del Comune dove verrà depositato il cadavere.

Dovrà inoltre essere segnalato tempestivamente all'azienda ULSS ogni situazione che possa essere di pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica, per le eventuali disposizioni in merito.

Nei casi di cui al successivo art. 14 le spese relative al servizio di deposito in osservazione e obitoriale sono a carico del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

## **CAPO II°**

### **ATTIVITA' FUNEBRI E TRASPORTO FUNEBRE**

#### **Art. 9**

##### **- Disposizioni per i funerali e la sepoltura -**

La disposizione in merito ai funerali e al tipo di sepoltura risulta da volontà scritta del defunto.

In mancanza, fatta salva la specifica disciplina normativa in materia di cremazione di cui alla legge 30/03/2001, nr. 130 e dalla LR. Veneto 04/03/2010, nr. 18, dispongono i familiari in base al seguente ordine: il coniuge, i figli, i genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con precedenza ai parenti in linea retta su quella collaterale.

In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.

Il coniuge convolato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura dell' ex coniuge deceduto.

La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata personalmente o tramite impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 10**

##### **- Trasporti funebri -**

Il trasporto funebre avviene in regime di libero mercato ed è svolto da impresa, liberamente scelta da parte dei familiari o altri aventi titolo, in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività.

Il trasporto funebre comprende il prelievo del cadavere dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o in Sala del commiato.

Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiese o Sale del commiato è rilasciata dal Settore Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria, sentita l'azienda ULSS.

Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del personale dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori comunali per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione.

In ogni caso tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune di Rubano o con destinazione nel Comune, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare al competente Settore Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria, che cura la prenotazione dei servizi come previsto al successivo articolo

Il Settore Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria, rilascia l'autorizzazione al trasporto per:

- trasporto di cadavere, resti mortali, ossa, urna cineraria da Comune a Comune, sia all'interno della Regione Veneto che in altra Regione;
- trasporto di cadavere, resti mortali, ossa, urna cineraria per l'estero;

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato Civile di Rubano, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Su richiesta dell'impresa incaricata del trasporto o, in caso ne sia prevedibile la necessità, il Settore Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria fornirà gli estremi del trasporto autorizzato al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest che adotterà gli accorgimenti del caso per favorire il regolare svolgimento del rito funebre.

#### **Art. 11**

##### **- Prenotazione dei servizi funebri -**

Servizi funebri resi dal Comune di Rubano sono principalmente, oltre a quelli di rilascio di autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e al trasporto, quelli di inumazione ed esumazione con scavo a mano o con mezzo meccanico oltre che tumulazione in loculo pubblico, tomba privata e ossario.

La prenotazione dei servizi funebri è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste al Settore Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria.

Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente devono accompagnare la richiesta del servizio risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso.

La sospensione del servizio può altresì essere disposta in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 12**

##### **- Modalità di esecuzione del trasporto funebre -**

Gli orari dei trasporti funebri sono regolati con ordinanza del Dirigente preposto.

Ogni trasporto funebre di cadavere deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.

I percorsi e i cortei funebri a passo lento possono essere rispettivamente individuati e svolti in modo tale da non ostacolare la circolazione e devono, in ogni caso, assicurare precedenza ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso, dei vigili del fuoco o delle forze dell'ordine.

All'arrivo al crematorio, gli operatori di cui al comma precedente consegnano al responsabile dell'impianto crematorio i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione alla cremazione ed il verbale di identificazione del cadavere.

All'arrivo al cimitero di Rubano - Sarmeola o Bosco - Villaguttera, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano al dipendente comunale incaricato, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione ed il verbale di identificazione del cadavere.

#### **Art. 13**

##### **- Servizi a carico del Comune -**



I costi delle operazioni cimiteriali, dei servizi di trasporto e funebri, deposito in osservazione e obitoriale e inumazione in un cimitero cittadino possono essere a carico totalmente o parzialmente dell'Amministrazione comunale nel caso di sepoltura di cadaveri di persone indigenti con familiari o eredi che dichiarino di non essere in grado di sostenere in toto o in parte le spese di sepoltura;

In tale caso il Comune di Rubano informa che provvederà a individuare l'impresa che fornirà il servizio funebre minimo necessario per dare dignitosa sepoltura al defunto. Contestualmente richiede ai richiedenti l'intervento del Comune l'impegno a produrre il proprio ISEE per poter definire, nel rispetto della disciplina comunale vigente in materia di ISEE comunale, la misura del contributo erogabile dal Comune in termini totali o parziali rispetto alle spese per la sepoltura del loro caro. La mancata produzione dell'ISEE entro il termine richiesto dalla Amministrazione così come anche la successiva accertata carenza delle condizioni previste dal presente articolo, legittima il Comune di Rubano ad agire nei loro confronti per il recupero delle spese sostenute.

In ogni caso, il Comune potrà verificare se la persona deceduta aveva qualche disponibilità (immobili, patrimonio mobiliare, etc.) e decidere di procedere al recupero delle spese sostenute nei confronti dei familiari e/o di quanti ne abbiano accettato l'eredità.

Ogni altra diversa situazione sarà oggetto di specifico provvedimento adottato sulla base di una relazione del Settore Servizi Sociali che evidenzia le eventuali informazioni già in possesso del Comune di Rubano ed a corredo della istruttoria del Settore Servizi Demografici;

#### **Art. 14**

#### **- Trasporti funebri di competenza comunale -**

L'Amministrazione comunale, qualora il servizio di trasporto funebre presenti inequivocabili caratteristiche di pubblico interesse e dunque di servizio indispensabile dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività, sostiene, tramite imprese che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività, le spese connesse al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio.

L'attivazione dell'intervento avviene all'occorrenza anche su chiamata diretta delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria.

## **CAPO III°**

### **CONCESSIONI D'USO DI SEPOLTURE O AREE CIMITERIALI**

#### **Art. 15**

##### **- Modalità di concessione -**

Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali, nel rispetto dell'art. 1 del presente regolamento, deve essere presentata formale richiesta all' Ufficio Polizia Mortuaria del Settore Servizi Demografici, indicando inequivocabilmente il tipo di sepoltura, le generalità del richiedente la concessione e quelle del defunto da tumulare o inumare.

Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.

In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione avverrà a favore del primo richiedente individuato dal numero di registrazione della relativa domanda da parte del servizio protocollo del Comune di Rubano.

#### **Art. 16**

##### **- Tipologie e durata delle concessioni-**

In funzione delle concrete disponibilità possono essere concessi loculi singoli; nicchie ossari; nicchie cinerari e, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 36, comma 3 ed eventuali limitazioni deliberate dalla giunta comunale, anche tombe coniugali;

Possono inoltre essere concesse aree per la costruzione di sepolcri sia sul piano campagna che ipogee;

La concessione d'uso dei loculi singoli ha la durata di anni trenta non rinnovabile;

La concessione d'uso per le tombe coniugali e nicchie ossari ha la durata di anni cinquanta non rinnovabili o prorogabili;

La concessione d'uso per le nicchie cinerarie ha la durata di anni cinquanta non rinnovabile ma, su richiesta, prorogabile per anni quindici;

La concessione di aree per la costruzione di sepolcri, sia sul piano campagna che ipogee, ha la durata di anni novantanove, non rinnovabile;

Quando un cadavere non possa essere immediatamente tumulato nella sepoltura cui ha diritto, può essere concesso l'uso provvisorio di un loculo, per la durata di uno, due o tre anni al massimo, previo versamento della tariffa proporzionalmente commisurata alla durata prescelta. Entro la scadenza del termine indicato nell'atto di concessione provvisoria, gli aventi diritto dovranno procedere alla sistemazione definitiva del cadavere. In alternativa, potranno convertire la concessione in ordinaria, per la durata mancante al raggiungimento del termine trentennale, previo conguaglio tariffario.

#### **Art.17**

##### **- Diritti del concessionario -**

Il concessionario acquista il diritto di utilizzare la sepoltura o lo spazio concesso nei limiti e per il tempo indicati nell'atto che gliene attribuisce il diritto.

A tal fine i seguenti contenuti sono considerati quelli minimi propri dell' atto di concessione:

- a) il periodo di concessione d'uso;
- b) il titolare o i titolari della concessione;
- c) i defunti per i quali si chiede la concessione d'uso;
- d) per le sepolture di famiglia sono indicati, oltre al fondatore del sepolcro, i familiari che hanno diritto di sepoltura, e il richiamo al capo IV del presente regolamento che, all'occorrenza, troverà applicazione per la disciplina dell'accesso al sepolcro;
- e) le clausole di decadenza.

### **Art. 18** **- Obblighi del concessionario -**

Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, il Comune di Rubano potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.

Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.

Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al Comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.

In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.

### **Art. 19** **- Decadenza dalla concessione -**

La decadenza dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:

- a) per inadempienza contrattuale;
- b) per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Al concessionario – o in caso di più concessionari, ad uno solo di essi – è inviata specifica diffida.

In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso.

Decorso inutilmente un anno dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la decadenza può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario con apposita comunicazione o con avviso pubblicato per trenta giorni sul sito internet del comune, e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.

In seguito alla pronuncia di decadenza ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

La decadenza non dà diritto al rimborso previsto per il caso di rinuncia alla sepoltura.

**Art. 20**  
**- Scadenza della concessione -**

La concessione d'uso scade al termine del periodo indicato nell'atto concessorio.

Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

La concessione può cessare prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:

a) in caso di revoca per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal Comune un'altra sepoltura, nello stesso o in altro Cimitero, per la durata residua; in alternativa, il cadavere o i resti mortali possono essere avviati a cremazione se i familiari lo richiedano e siano presenti le condizioni prescritte dalla legge;

b) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, come indicato dal precedente art. 19. In tal caso il cadavere o i resti mortali potranno essere inumati o, ricorrendone le condizioni di legge, cremati;

c) in caso di rinuncia alla concessione. In tal caso l'atto di rinuncia dovrà essere accompagnato dalla richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura del cadavere o resti mortali o resti ossei o ceneri che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale e al concessionario spetta il rimborso della quota frazionale per le annualità non utilizzate, nei modi previsti dall'art. 23.

La rinuncia alla concessione relativa ad un'area in cui sorge un manufatto eretto dal concessionario originario, implica il trasferimento al demanio comunale del manufatto con diritto unicamente al rimborso, nei modi previsti dall'art. 23, della tariffa relativa alla concessione dell'area.

In tal caso la sepoltura potrà poi essere concessa ad altri soggetti richiedenti, i quali si assumeranno l'obbligo di eseguire gli interventi edilizi eventualmente necessari al ripristino del manufatto.

**Art. 21**  
**- Proroga della concessione -**

Alla scadenza delle concessioni, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 16 comma 5, è esclusa ogni possibilità di rinnovo o proroga.

**Art. 22**  
**- Decesso del concessionario -**

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto come individuati all'art. 9, secondo comma, del presente regolamento. In caso di più contitolari, si applica a tutti gli effetti l'ultimo comma dell'art. 18.

**Art. 23**  
**- Rimborsi -**

Nei casi previsti all'art. 20, terzo comma, lett. a) e c), la cessazione della concessione comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione.

La base su cui calcolare il rimborso è pari ai tre quarti della tariffa attuale prevista per la specifica sepoltura. Su tale base è calcolata la quota imputabile agli anni, e frazione di anno, intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso. Il risultato di tale operazione sarà detratto dall'importo del canone originariamente corrisposto.

Dall'importo, calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino marmoreo, se già utilizzato.

A tal fine, le concessioni perpetue si considerano di durata pari a novantanove anni. Il rimborso è condizionato alla rimessa in pristino della sepoltura.

**Art. 24**  
**- Opere funerarie -**

Le opere funerarie di particolare pregio o valore storico/artistico esistenti nelle sepolture, alla scadenza delle concessioni restano nella disponibilità del Comune, che può decidere di esporle all'interno dello stesso cimitero o in altro luogo consono.

**Art. 25**  
**- Ossari e cinerari -**

Le norme espresse per la concessione di loculi, si estendono alla concessione di ossari e cinerari, in quanto applicabili.

E' comunque possibile utilizzare un ossario, anche individuale, per custodirvi le urne cinerarie di uno o più defunti, senza che ciò comporti la modifica della durata della concessione.

**CAPO IV°**  
**DELLE AREE CONCESSE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLCRI AL PIANO**  
**CAMPAGNA O IPOGEI E DELLE TOMBE CONIUGALI**

**Art. 26**  
**- Permessi a costruire -**

Nel caso la concessione riguardi un'area cimiteriale destinata all'edificazione di un sepolcro sul piano campagna o ipogeo, il concessionario è legittimato a richiedere il permesso di costruire, nel rispetto dell'allegato tecnico "A".

L'edificazione dovrà essere conclusa entro tre anni dalla concessione dell'area, a pena di decadenza dalla concessione.

Il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli interventi necessari od opportuni per un miglior decoro o utilizzabilità della sepoltura.

Può inoltre richiedere l'autorizzazione alla posa di lapidi o ad effettuare iscrizioni, nel rispetto dell'allegato tecnico "A"., qualora non vi provvedano il coniuge o i parenti più prossimi del defunto.

Se nell'atto concessorio non sono indicati specifici vincoli di sepoltura, il concessionario è legittimato a richiedere le sepolture dei titolari del diritto di sepolcro, nonché le operazioni cimiteriali opportune per un utilizzo ottimale della sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Resta fermo il necessario consenso dei soggetti titolari del diritto di disporre delle salme o delle spoglie mortali che il concessionario intenda seppellire o disseppellire.

**Art. 27**  
**- Ammissione in sepolture familiari -**

Per sepoltura familiare si intende qualsiasi manufatto edificato sul piano campagna o ipogeo destinato a contenere, o di fatto contenente, le spoglie o le ceneri di più defunti.

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme dei costituenti la famiglia del fondatore del sepolcro, intendendosi per tale il concessionario originario.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore del sepolcro può indicare i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.

In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.

Nel caso in cui la riserva prevista dal fondatore non esaurisca tutti i posti disponibili, per quelli residui si applicheranno i criteri indicati nel comma precedente.

Salvo diversa indicazione del fondatore, l'utilizzo del sepolcro da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.

Nell'atto di concessione, o con atti successivi, il fondatore può attribuire il diritto di sepolcro anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.

Nel caso di pluralità di fondatori, nell'atto di concessione può essere indicata la quota rispettivamente riservata ai familiari di ciascuno di essi.

In seguito al decesso dell'ultimo avente diritto di sepoltura, come individuato nei commi precedenti, il diritto di sepolcro può essere da questi trasmesso agli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa.

### **Art. 28**

#### **- Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari -**

Le sepolture nell'ambito del sepolcro familiare devono essere di volta in volta richieste dal fondatore, salvo il caso in cui la sepoltura riguardi il cadavere, i resti o le ceneri di una persona già specificamente indicata dallo stesso fondatore quale titolare del diritto di sepolcro.

In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione. Le richieste di cui al primo comma saranno in tal caso effettuate dal soggetto designato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente; in assenza di designazione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che dichiara di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari.

Le operazioni di cui ai commi precedenti devono, in ogni caso, essere richieste o consentite anche dai parenti più prossimi al defunto.

Per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.

### **Art. 29**

#### **- Rinuncia al diritto di sepolcro-**

Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione, nei modi indicati al precedente art. 20, terzo comma, lettera c).

### **Art. 30**

#### **- Atti relativi al diritto di sepolcro -**

Salvo il caso previsto all'articolo precedente ed all'ultimo comma dell'art. 27, è nullo ogni atto di disposizione sui sepolcri e sui diritti ad essi connessi.

### **Art. 31**

#### **- Sepolture in concessione ad enti -**

Nella sepoltura concessa ad un ente o ad una comunità sono ammessi gli appartenenti a tale soggetto, come riconosciuti dallo statuto.

Le richieste di sepoltura ed ogni altro atto relativo all'uso del sepolcro devono essere presentate dal legale rappresentante pro-tempore.

**CAPO V°**  
**DEI COMPITI E DEI DOVERI DEL PERSONALE CIMITERIALE**

**Art. 32**  
**- Servizio di necroforato -**

Il servizio di necroforato è esercitato dal Comune, con personale proprio o avvalendosi di soggetti esterni individuati nei modi previsti dalla legge.

Le operazioni di necroforato richieste possono, in presenza di difficoltà rispetto alle caratteristiche costruttive della sepoltura che richiedano l'uso di particolari macchine o attrezzi, essere eseguite da personale non dipendente del Comune.

In tali casi potrà essere autorizzato all'operazione personale e mezzi messi a disposizione dall'impresa funebre incaricata del trasporto, o comunque altra ditta specializzata, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato in ordine a disguidi, ritardi, mancanze, e danni a beni e persone, connessi con l'operazione.

L'impresa autorizzata deve possedere le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività oltre che essere iscritta alla C.C.I.A.A., avere disponibilità di personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori, nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, avere idonea copertura assicurativa per eventuali danni a beni di terzi intendendo tali anche i beni del Comune, oltre che a persone, prestatori di lavoro compresi.

**Art. 33**  
**- Ricevimento dei cadaveri -**

Nessun cadavere, parti di esso, ossa umane o ceneri, possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, dalla autorizzazione al trasporto, se proveniente da altro Comune, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 21, comma 3, legge Regione Veneto 04/03/2010 nr. 18.

Per la tumulazione di prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non denunciati come nati morti all'Ufficiale dello Stato Civile, occorre l'autorizzazione dell'Azienda ULSS e trova applicazione quanto prescritto dall'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Tali atti saranno ritirati dal personale del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

**Art. 34**  
**- RegISTRAZIONI -**

Il personale del cimitero deve trattenere, e conservare, in ordine cronologico e numerico la documentazione di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere, le parti di esso, ossa o ceneri, e provvedere alla registrazione nell'apposito registro informatico in dotazione, sul quale devono inoltre essere registrate tutte le operazioni successivamente effettuate.

**Art. 35**  
**- Doveri del personale cimiteriale -**

Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e dei C.C.N.L., il personale cimiteriale è tenuto ad osservare le seguenti



specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

1. ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
2. l'abbigliamento, anche quando non fornito dall'amministrazione comunale, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;
3. non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
4. non è consentito accettare somme di denaro o regalie, anche di modesto valore;
5. ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;
6. non è consentito eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere. Il divieto si applica anche all'opera prestata a titolo gratuito;
7. non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, con operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati al dipendente;
8. ciascun dipendente è tenuto a segnalare senza indugio al Settore servizi demografici / ufficio polizia mortuaria qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori;

Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

## **CAPO VI° OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **Art. 36 - Tumulazioni -**

Le tumulazioni riguardano cadaveri, resti mortali, cassette di resti ossei, urne cinerarie.

I loculi singoli per la tumulazione del cadavere sono assegnati, senza soluzione di continuità, in presenza di un defunto da tumulare, partendo dal primo loculo in alto a sinistra fino al completamento della colonna, e da sinistra a destra a completare le file.

Le tombe coniugali sono costituite da due loculi contigui che, nell'ambito di corpi loculi preventivamente individuati in ciascun cimitero dalla Giunta comunale ed in funzione delle concrete possibilità, possono essere concessi per la tumulazione di coniugi.

Le nicchie ossario e nicchie cinerarie per la tumulazione rispettivamente di resti ossei o urne cinerarie, sono assegnati, partendo dalla prima in alto a sinistra fino al completamento della colonna.

Le nicchie ossario e nicchie cinerarie apposte al di sopra dei loculi per la tumulazione rispettivamente di resti ossei o urne cinerarie, sono assegnati da sinistra a destra a completare le file senza soluzione di continuità fino al completamento della fila.

La tumulazione di un feretro, di cassette-ossario o urne cinerarie può essere effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici.

Prima della tumulazione del feretro, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà provvedere alla rimozione di eventuali supporti dal fondo della bara.

Nello stesso loculo, oltre al feretro, possono essere collocate, se vi è spazio sufficiente, una o più urne cinerarie o cassette-ossario, contenenti i resti ossei o le ceneri di persone legate al defunto che vi è tumulato da rapporti di coniugio, parentela o affetto. La richiesta deve essere presentata dai soggetti indicati all'art. 9.

Nei loculi destinati alla tumulazione di feretri non è ammessa la concessione d'uso per sole cassette di resti ossei o urne cinerarie.

In tutti i casi in cui, per fatalità, al momento del decesso del coniuge superstite vi sia un loculo confinante con quello del coniuge premorto disponibile è possibile, a richiesta, autorizzare la tumulazione del cadavere del coniuge ultimo superstite defunto accanto a quello occupato dal premorto. Tale eccezionale circostanza non configura mai in capo ai concessionari il titolo per rivendicare l'esistenza di una tomba coniugale.

La tumulazione in cappelline funerarie, su richiesta, può essere preceduta da un sopralluogo e verifica, da parte di personale cimiteriale, per valutare preventivamente le difficoltà operative e per prescrivere eventuali misure e condizioni.

In caso di tumulazione di un feretro, o di tumulazione di cassette-ossario o urne cinerarie in un loculo, subito dopo l'introduzione si provvede alla chiusura con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia ( DPR 285/90 ) oltre che dall'allegato al presente regolamento sub "A ";

Qualora il Servizio cimiteriale non sia in grado di eseguire l'operazione, per carenze organizzative o per specifiche difficoltà inerenti le caratteristiche costruttive della sepoltura, che richiedano attrezzatura o mezzi non in possesso del Servizio cimiteriale, quest'ultimo potrà limitarsi ad autorizzare l'impresa funebre incaricata del trasporto ad eseguire la tumulazione, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in ordine a ritardi, disguidi o danni a beni o a persone, comunque connessi all'operazione svolta.

Nell'ipotesi indicata al comma precedente, trova applicazione quanto previsto dal presente regolamento per l'esecuzione di operazioni cimiteriali da parte di soggetti diversi

dall'Amministrazione comunale, fermo restando che il Comune di Rubano può prescrivere specifiche condizioni per l'esecuzione di ciascuna operazione cimiteriale da parte di soggetti esterni.

### **Art. 37** **- Inumazioni -**

Le fosse per inumazioni possono essere realizzate, e successivamente colmate, con mezzi meccanici.

Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente viene apposta, a cura dell'Amministrazione comunale, una croce bianca con indicate le generalità del defunto.

Dopo almeno sei mesi dalla sepoltura, la croce bianca può essere sostituita dalla posa di una lapide, nel rispetto di quanto previsto dall' allegato "A", e ferma restando la responsabilità del committente per danni causati a terzi o a beni dell'Amministrazione comunale dalla lapide apposta.

In nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dal naturale assestamento del terreno.

Nei campi di sepoltura speciali di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) non è ammessa la posa di lapidi ma possono essere collocati solo semplici accessori poggianti non sul terreno ma unicamente sulla croce;

E' vietata la inumazione di resti mortali nei campi diversi da quelli speciali.

### **Art. 38** **- Estumulazioni ordinarie -**

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione.

Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione, l'Amministrazione comunale procederà, comunque, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario e, contemporaneamente sarà collocato sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l'operazione.

L'avviso di cui al comma precedente resterà affisso per almeno sei mesi, salvo che il periodo di affissione coincida con la Commemorazione dei Defunti (2 novembre), nel qual caso la durata può essere ridotta a quattro mesi.

Entro trenta giorni prima della data fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio cimiteriale una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico incarico.

Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo, a cura e spese del richiedente, la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc. ) e i ricordi in genere. Gli oggetti asportati potranno essere riutilizzati in altra sepoltura ma non potranno essere ceduti a terzi a fini di lucro.

In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al quarto comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti.

Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato in altro comune, senza che risulti comunicato al Settore Servizi Demografici – Ufficio di polizia mortuaria il nominativo

e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al quarto comma, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

### **Art. 39** **- Esumazioni ordinarie -**

Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme previste all'articolo precedente, compresa la facoltà prevista all'ultimo comma per il caso di mancata comunicazione del nominativo e recapito di un referente tra i familiari del defunto.

Gli avvisi previsti al secondo e terzo comma dell'articolo precedente saranno collocati in prossimità del campo di sepoltura in cui si eseguiranno le operazioni di esumazione.

Successivamente all'esumazione, è facoltà del Comune di Rubano - servizio di polizia cimiteriale conservare i resti ossei mineralizzati in forma distinta, in idonei locali, per dar modo ad eventuali aventi titolo di indicare, seppur tardivamente, una destinazione diversa da quella comune.

L'avvio delle operazioni di esumazione ordinaria è preceduto, di norma, dall'asportazione delle lapidi posate nell'intero campo di sepoltura e dalla chiusura dell'area.

Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I parenti potranno assistere all'esumazione del proprio defunto rimanendo all'esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestita.

### **Art. 40** **- Estumulazioni straordinarie -**

Si considerano straordinarie le operazioni di estumulazione realizzate prima della scadenza della concessione. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria, oppure richiesta dai soggetti indicati all'art. 38, comma quarto, per destinare il cadavere o i resti mortali o i resti ossei alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto, non conosciute o non eseguite per causa di forza maggiore, al momento della tumulazione.

La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta:

1. quando si tratti estumulare feretri tumulati da almeno cinquant'anni in sepolture familiari perpetue o novantanovenali, sempreché i resti o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati all'interno della stessa sepoltura;
2. quando si tratti estumulare feretri tumulati da almeno trent'anni in sepolture familiari perpetue o novantanovenali rimaste prive di posti disponibili, sempreché il feretro sia destinato alla cremazione e le relative ceneri siano destinate ad essere collocate all'interno della stessa sepoltura;
3. quando si tratti di estumulare un feretro da un loculo trentennale per essere traslato in una sepoltura di famiglia novantanovenale, o per essere trasportato in altro Comune; Gli oneri saranno in ogni caso posti a totale carico dei richiedenti.

Si applica quanto previsto all'art. 36, penultimo ed ultimo comma, del presente regolamento.

**Art. 41**  
**- Esumazioni straordinarie -**

Si considerano straordinarie le operazioni di esumazione realizzate prima della scadenza della concessione o prima della conclusione del periodo decennale di sepoltura a terra. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.

L'esumazione straordinaria può essere disposta dall'autorità giudiziaria. Può altresì essere richiesta dai soggetti indicati all'art. 38, comma quarto, esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto, non conosciute al momento dell'inumazione.

La condizione prescritta all'ultimo periodo del comma precedente non è richiesta quando:

1. i feretri da esumare siano inumati da almeno trent'anni in sepolture familiari perpetue o novantanovennali, sempreché i resti o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati in ossario o cinerario all'interno della stessa sepoltura;
2. i feretri da esumare siano inumati da almeno dieci anni in sepolture familiari perpetue o novantanovennali rimaste prive di posti disponibili, sempreché il feretro sia destinato alla cremazione e le relative ceneri siano destinate ad essere collocate nella stessa sepoltura.

In ogni caso, l'operazione è soggetta alla valutazione da parte del Comune di Rubano Settore Servizi Demografici Ufficio di polizia cimiteriale circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.

Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Si applica quanto previsto all'art. 38, comma quinto, e all'art. 36, commi undici e dodici, del presente regolamento.

**Art. 42**  
**- Trattamento dei resti mortali -**

I resti esumati o estumulati che risultino non completamente scheletrizzati potranno essere avviati a cremazione in presenza delle condizioni previste dalla legge o, in alternativa, reinumati in campo ad inumazione speciale dello stesso o di altro Cimitero cittadino.

Prima della reinumazione dovrà essere praticata l'asportazione dell'eventuale involucro in zinco o, quanto meno, realizzata un'ampia apertura, al fine di favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione.

Nei casi in cui nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione venga ritenuto opportuno provvedere all'integrale sostituzione della bara originaria, potranno essere utilizzati contenitori in materiale facilmente biodegradabile, quale, a puro titolo esemplificativo, la cellulosa o il truciolare.

In caso di cremazione, qualora l'impianto non sia dotato di sistema di filtrazione che consenta di inserire all'interno del forno anche l'involucro di zinco utilizzato nelle

tumulazioni, questo dovrà sempre essere asportato prima della cremazione. I resti mortali da avviare a cremazione potranno essere inseriti all'interno della stessa cassa o in altra, in materiale ligneo o in cellulosa.

Le operazioni di cremazione, o di reinumazione e la successiva riesumazione, avvengono con oneri a carico dei familiari, salvo che nei casi di disinteresse di questi, di defunti appartenenti a famiglie bisognose o di indigenti.

Le operazioni descritte ai commi precedenti dovranno essere eseguite in area specificamente individuata, e con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre che la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Salvo il caso previsto all'articolo seguente, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.

Prima di procedere al trattamento, nei modi prescritti dalla legge, i rifiuti prodotti dalle operazioni sopra descritte devono essere accuratamente cosparsi di liquidi disinfettanti in grado di abbatterne la carica batterica e di contenere le esalazioni.

### **Art. 43**

#### **- Oggetti preziosi rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali -**

Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulare vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso al Settore Servizi Demografici – ufficio di polizia cimiteriale prima dell'esecuzione delle operazioni alle quali deve prendere parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione e facendovi menzione nel verbale di esecuzione, che sarà sottoscritto per quietanza dal familiare che riceve gli oggetti.

Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

## **CAPO VII° CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

### **Art. 44 - Registro per la cremazione -**

E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dal Settore Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria, su registro in formato elettronico.

Nel registro verrà annotata, in ordine cronologico di presentazione, la dichiarazione resa dagli interessati relativamente alla manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto, nei modi stabiliti dalla legge, dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al Comune il testamento olografo di cui all'art. 602 C.C., l'Ufficio preposto alla tenuta del registro lo conserverà in luogo protetto.

Nel caso previsto dal comma precedente, al momento della consegna dell'atto contenente le volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

Qualora in caso di decesso del dichiarante le persone da lui indicate quale esecutore testamentario o incaricate alla presentazione per la pubblicazione, siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altre persone che possono provvedere in merito, l'atto non sarà portato ad esecuzione.

L'Ufficio preposto alla tenuta del registro, rilascia ricevuta dell'avvenuta iscrizione, e su richiesta copia dell'atto depositato.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, e che tale disposizione è valida solo nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

In ogni momento l'interessato può richiedere la cancellazione dal registro, la riconsegna del documento di cui al comma 4, la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

Nel registro per la cremazione sono inoltre registrati, in ordine temporale, gli atti di affidamento dell'urna per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie di cui all'art. 49, comma 5, della L.R. Veneto 04/03/2010, nr. 18

### **Art. 45 - Dell'urna cineraria in materiale metallico -**

La collocazione dell'urna realizzata in materiale metallico nell'ambito delle aree cimiteriali va effettuata all'interno del manufatto di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento

E' in ogni caso vietato l'interramento di tale tipo di urna.

**Art. 46**  
**- Dispersione delle ceneri -**

Lo spargimento delle ceneri è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Settore servizi demografici - ufficio servizio polizia mortuaria

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura avviene in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001, n. 130.

Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate dal d.p.r. 10.09.1990 n. 285, dalla L. 30.03.2001 n. 130 e dall' art. 50 della legge regionale 4.03.2010 n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:

1. a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
2. all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;
3. a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
4. nell'ambito dell'intera area del parco etnografico.

La dispersione nei fiumi avviene comunque unicamente attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna in materiale biodegradabile

Salvo il caso di cui al comma precedente, l'urna vuota potrà essere restituita al Servizio cimiteriale, per il corretto smaltimento.

Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

**Art. 47**  
**- Affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione -**

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, col consenso degli eventuali altri aventi diritto.

E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.

L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.

In qualsiasi momento il Servizio cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.

L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.



Nell'ipotesi di immigrazione a Rubano di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza alla Settore Servizi Demografici – Ufficio polizia cimiteriale entro trenta giorni dalla richiesta di residenza;

E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

**CAPO VIII°**  
**ACCESSO AI CIMITERI E NORME FINALI**

**Art. 48**  
**- Orario e divieti -**

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dalla Dirigente del Settore Servizi Demografici –Servizio di polizia cimiteriale.

Gli orari di apertura e chiusura sono indicati in cartelli affissi in prossimità del cancello di ingresso ed i visitatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari che vi sono riportati.

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente, o comunque in contrasto con il carattere di sacralità del luogo;
- c) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario. Il divieto di accesso può riguardare anche singole aree o reparti cimiteriali.

Tutti i lavori di costruzione, anche se autorizzati, dovranno essere ultimati entro il giorno 20 del mese di ottobre di ogni anno, nel caso i lavori non potessero essere ultimati entro tale data, saranno sospesi ed i luoghi ripristinati in modo decoroso. la ripresa dei lavori verra' consentita a partire dall'inizio della seconda decade del mese di novembre.

**Art. 49**  
**- Circolazione dei veicoli-**

Per comprovati motivi di salute, il Settore Servizi Demografici – Ufficio polizia cimiteriale può autorizzare la visita con l'uso dell'automobile o altri mezzi. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.

Il titolare di contrassegno disabili non necessita della autorizzazione di cui al comma precedente ma deve, per ragioni di sicurezza ed al fine di evitare che il suo accesso possa coincidere con lo svolgimento di cortei funebri o arrecare disagio ai visitatori nei giorni di grande afflusso, concordare con il personale cimiteriale orari e modalità della stessa.

La circolazione dei veicoli delle imprese che eseguono lavori nei Cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dall' Ufficio preposto, in modo da evitare intralci ai cortei funebri o disagi ai visitatori nei giorni di grande afflusso.

**Art. 50**  
**- Illuminazione votiva -**

Il servizio di illuminazione votiva, nei cimiteri o aree cimiteriali in cui è prevista l'erogazione, è eseguito nei modi e termini previsti dall'allegato "B".

**Art. 51**  
**-Tariffe-**

Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali previste nel presente regolamento sono disciplinate mediante delibera di Giunta comunale.

Le tariffe sono corrisposte in anticipo e per intero e ne è esclusa la rateizzazione.

**Art. 52**  
**- Rinvio -**

Per quanto non previsto dalla presente disciplina regolamentare si rinvia alla disciplina normativa nazionale e regionale in materia.

**Art. 53**  
**- Sanzioni -**

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano regolate da norme nazionali o regionali, sono punite ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs 18/08/2000, nr. 267.

L'accertamento delle contravvenzioni è demandato al personale del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, o da altro personale appositamente incaricato dal Dirigente competente.

\*\*\*\*

**ALLEGATI**

**A.** Allegato tecnico

**B.** Allegato per l'illuminazione votiva

Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 63 in data 30.11.2015, esecutiva il 13 dicembre 2015.

Publicato all'albo comunale on-line al n. 1219, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **18 dicembre 2015** ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto comunale.

Rubano, lì 18.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Babetto

## **PRESCRIZIONI TECNICHE**

Premesse:

- per quanto non previsto dalla presente disciplina regolamentare si rinvia alla disciplina normativa nazionale e regionale in materia.
- Nella realizzazione dei manufatti all'interno delle aree cimiteriali, dovranno essere tenute in considerazione problematiche legate al decoro ed al rispetto dei luoghi, privilegiando il mantenimento dell'ordine pur nel rispetto delle differenti modalità realizzative in modo da evitare che la posizione di oggetti e decorazioni invada lo spazio ovvero arrechi danno alle tombe vicine ovvero possa costituire causa di pericolo per terzi.

### **Art. 1 – Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative iscrizioni**

I loculi devono essere obbligatoriamente numerati progressivamente in senso verticale partendo dall'alto in basso e procedendo da sinistra verso destra. Gli stessi criteri di numerazione si applicano agli ossari ed ai cinerari.

Per gli ossari e per i cinerari, realizzati in strutture fuori terra, non è prescritta la chiusura a tenuta ermetica che è prevista per i loculi, ed è perciò sufficiente l'apposizione di un chiusino marmoreo.

Il chiusino marmoreo è fornito dall'Amministrazione comunale; è vietata la sostituzione non autorizzata del chiusino marmoreo.

Per la realizzazione di iscrizioni sul chiusino marmoreo e posa degli accessori ornamentali è necessaria la comunicazione preventiva all'Ufficio di Polizia Mortuaria Comunale.

La comunicazione preventiva per le iscrizioni su chiusini deve contenere altresì il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.

In particolare, il chiusino deve contenere:

- il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto, per le donne coniugate o vedove può essere indicato il cognome del marito, lo spazio per la fotografia, lo spazio per la lampada votiva a destra, lo spazio per un vaso portafiori a sinistra. Nei casi previsti dall'art. 36 del Regolamento sono inseriti i dati anagrafici e le foto degli altri occupanti il loculo (urne cinerarie, cassette contenenti resti ossei);
- eventuali brevi parole celebrative.

Nel caso di loculi adiacenti (esempio tombe coniugali), non è ammessa la posa di un unico chiusino marmoreo a chiusura di entrambi i loculi, né sono ammessi accessori ornamentali posti sulle fascie, di pertinenza del Comune, fra i chiusini marmorei.

Nei casi di rimozione dei chiusini da ossari o cinerari per effettuare iscrizioni, qualora all'interno si trovi già collocata un'urna o una cassetta-ossario, è fatto obbligo al marmista incaricato di provvedere ad una copertura temporanea, accuratamente fissata, decorosa ed idonea ad evitare la vista dall'esterno e la possibile sottrazione dell'urna o cassetta da parte di terzi.

E' vietato collocare sul chiusino accessori aggiuntivi oltre a quelli autorizzati.

E' vietata l'apposizione di mensole sui chiusini.

Nei chiusini sui quali sono presenti delle mensole è vietato collocare oggetti mobili che possono creare pericolo per la pubblica incolumità. Eventuali oggetti dovranno essere rimossi o provvedere ad una loro stabilizzazione. Con la prima operazione di estumulazione utile tali mensole dovranno essere rimosse.

Il portalampada deve avere una altezza massima di cm 9 e un foro minimo di cm 5

E' vietato porre ceri o simili in quanto non è consentito l'utilizzo di fiamme libere.

Nei pressi dei loculi è vietato posizionare fiori, piante, vasi o altro, al di fuori degli spazi avuti in concessione, come pure è vietato porre vasi ed oggetti sul pavimento sottostante i loculi per non creare intralcio all'uso delle scale ed al transito degli utenti.

## **Art. 2 - Caratteristiche delle lapidi nei campi d'inumazione - rif. Tav.1**

La posa di lapidi è consentita, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Polizia Mortuaria Comunale, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla sepoltura; durante tale periodo sono vietati recinti provvisori e manufatti di copertura della tomba.

La comunicazione preventiva alla posa di lapide include quella relativa alle iscrizioni che vi vengono realizzate.

La comunicazione preventiva di posa lapidi deve essere presentata da un marmista iscritto alla competente categoria artigianale o industriale.

Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegato il disegno della lapide, con indicato il testo da scrivere. Le misure dovranno essere le seguenti: larghezza cm. 70, lunghezza cm. 160 e altezza della testata inserita in un parallelepipedo di altezza massima pari a cm. 110; la cordonata di base dovrà misurare cm. 15 di altezza (rif. Tav.1).

Le lapidi sulle fosse dove sono inumati bambini dovranno avere misure ridotte, con larghezza di cm. 70, lunghezza di cm. 120 e altezza della testata di cm. 80, mentre la cordonata di base dovrà misurare cm. 15 di altezza rispetto al muretto (cordonata) di delimitazione del campo di inumazione .

Ogni lapide dovrà garantire una superficie minima aperta di 0,40 mq

Le lapidi vanno posate su fondazione costituita da travi prefabbricate.

Le iscrizioni siano chiaramente comprensibili e con carattere di scrittura occidentale.

Le aiuole, i fiori, i vasi, potranno occupare soltanto la superficie della lapide; gli arbusti devono avere una altezza massima di cm. 110.

E' consentito l'utilizzo di luce votiva funzionante con proprio pannello solare purchè idoneamente fissato alla lapide e non arrechi danni ad altri.

I materiali impiegati devono essere costituiti da marmo o pietra naturale dura, compreso lo zoccolo sul quale devono essere stabilmente fissati.

Nelle tombe ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine o i passaggi tra le tombe stesse .

L'apposizione di oggetti e decorazioni è vietata quando rechi intralcio al transito, invada lo spazio delle tombe vicine o possa comunque costituire causa di pericolo per l'incolumità pubblica.

## **Art. 3 - Caratteristiche delle tombe multiple a tumulazione ipogee (tombe giardino) – rif. Tav. 2**

### **a) Distanze tra tombe**

La distanza minima tra i manufatti destinati a tombe di famiglia a tumulazione ipogee deve essere corrispondente a cm 50 per lato, cioè deve corrispondere alla distanza indicata dal D.P.R. 285/90 per le inumazioni di salme.

Tale distanza consente la realizzazione di un percorso pedonale della larghezza di cm. 50, interposto alle tumulazioni.

Fanno eccezione i manufatti posti ai limiti dei campi per i quali è consentita la distanza minima dal bordo dei percorsi pedonali principali del cimitero di cm.25.

## **b) Dimensioni**

Indipendentemente dalla tecnica costruttiva del manufatto devono essere osservate le seguenti dimensioni interne minime:

- lunghezza minima cm.240,
- larghezza minima di cm.75 per il loculo e cm.140 per lo spazio a disposizione dell'operatore cimiteriale, quindi una larghezza complessiva variabile tra cm.225 e cm.300 comprensivi del dispositivo di chiusura del loculo,
- profondità massima cm.250.

Possono essere realizzate tombe ipogee a tumulazione da a 2-4 posti o a 3-6 posti a seconda delle dimensioni del lotto ed essendo la profondità massima consentita corrispondente a cm.250 possono essere costruiti manufatti contenenti al massimo tre loculi sovrapposti. Deve comunque essere garantito uno spazio interno di lavoro per l'operatore cimiteriale non inferiore a cm.140, centrale o laterale a seconda della tipologia della tomba.

## **c) Materiali e caratteristiche costruttive**

I manufatti per tombe ipogee di famiglia tipo giardino realizzati in opera o costituiti da elementi prefabbricati devono avere le seguenti caratteristiche:

- rispondenza alle normative per la resistenza delle strutture edilizie relative al materiale di cui sono realizzate,
- solette orizzontali dimensionate per un carico di 250 chilogrammi/metro quadrato,
- pareti orizzontali e verticali con caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e capacità di mantenere nel tempo tali proprietà,
- piani di appoggio dei feretri inclinati verso l'interno per evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido,
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata o con lastra di pietra o cemento vibrato od altro materiale idoneo ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e a garantire la chiusura stessa a tenuta ermetica;

## **d) Lapi di – aiuole giardino**

Le lapidi devono essere incluse in un parallelepipedo avente per base il perimetro del manufatto fuori terra e per altezza la misura massima di cm 110; eventuali accessori ornamentali (sculture, opere d'arte in genere) e le piantumazioni erbacee ed arboree devono essere iscritte in analogo parallelepipedo avente altezza di cm. 150 .


## **Art. 4 – Difformità**

Nel caso di lapidi o chiusini di loculi non conformi alle presenti prescrizioni o realizzati in difformità o in assenza della prescritta comunicazione, potranno essere rimossi d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore e/o del committente, in solido tra loro.



Nei casi di inadempimenti riguardanti il decoro delle tombe, il Custode Cimiteriale, previa diffida anche verbale ad adempiere entro un congruo lasso di tempo, provvede alla rimozione di fiori, piante, vasi, oggetti vari, taglio ed anche allo sradicamento delle piante, con spese a carico dei responsabili.

# LAPIDI SU FOSSE PER INUMAZIONE

dimensioni, massimo inviluppo, allineamenti



N.B.:  
vanno rigorosamente rispettati  
gli allineamenti delle tombe






TOMBA GIARDINO



TOMBA FAMILIARE  
A TUMULAZIONE  
A 2-3 POSTI

TOMBA FAMILIARE  
A TUMULAZIONE  
A 4-6 POSTI


PIANTA



PIANTA



SEZIONE TIPO A-A



SEZIONE TIPO B-B

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ENERGIA ELETTRICA UTENZA VOTIVA CIMITERIALE**

N. / DI REPERTORIO

A seguito della domanda di allacciamento luce votiva presentata in data ..... e dell'avvenuto allacciamento in data ..... Il/la signor/ra ..... nata a ....., residente a .....in via .....civ. n..... Cod.Fiscale .....

accetta dal Comune di RUBANO (PD), per tramite del Dirigente Servizi Amministrativi, la fornitura di energia elettrica sulla utenza così individuata:

.....(identificare cimitero,loculo o tomba a terra, ....)

sotto l'osservanza delle condizioni precisate negli articoli seguenti che dichiara espressamente ed integralmente di accettare:

1. Si intende per utente del servizio colui che richiede, a titolo oneroso, l'attivazione della fornitura di energia elettrica ad uso utenza votiva cimiteriale in una concessione di sepoltura.
2. Chi richiede ed attiva il servizio dichiara di agire col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi causa.
3. La richiesta di fornitura di energia elettrica per lampada votiva rimane in vigore per la durata della concessione cimiteriale cui è riferita, salvo il caso di recesso anticipato.
4. La disdetta dovrà avere la forma della domanda scritta che può essere presentata in qualsiasi momento e comunque entro il mese di Settembre di ogni anno e a valere dal momento dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'Ente; sarà provveduto, nei termini, a sospendere l'erogazione di energia elettrica e verrà emessa un'ultima bolletta a saldo del periodo d'utenza fino al momento della sospensione.
5. Il subentro dovrà essere comunicato in forma scritta con assunzione di impegno ad accettare quanto disposto dal disciplinare di regolamentazione del servizio.
6. Il canone una tantum di allacciamento ed il canone annuale d'utenza saranno determinati anno per anno dal Comune.
7. Il Comune si riserva la facoltà di modificare e completare in ogni tempo le norme di regolamentazione del servizio come riterrà opportuno nell'interesse pubblico, a mezzo di propri atti amministrativi, senza obbligo di dare avviso all'utente.
8. Nel caso di errata iscrizione di somme a ruolo, su segnalazione dell'utente sarà emessa una "nota di accredito" contabile da comunicare a consuntivo alla Ragioneria e all'utente per la cancellazione.
9. Entro il mese di Novembre di ogni anno il Comune recapiterà al domicilio dell'utente il bollettino di cc/p per il pagamento del canone dell'anno in corso, secondo le tariffe stabilite. L'utente è tenuto ad effettuare il versamento entro il 31 Dicembre dell'anno di competenza presso qualsiasi sportello postale.
10. L'utente che non avrà provveduto al versamento del canone entro la scadenza prevista, previo sollecito, è dichiarato moroso.

11. Le utenze morose saranno disattivate con provvedimento unilaterale del Dirigente del servizio.
12. Si provvederà al recupero dei crediti con l'attivazione delle procedure coattive.
13. La richiesta di riallaccio delle utenze disattivate per morosità, da chiunque avanzata, sarà subordinata al pagamento dell'eventuale credito sospeso oltre alla spesa di nuovo allacciamento.
14. L'energia elettrica viene normalmente fornita a carattere continuativo (giorno e notte). Nel caso in cui per motivi di forza maggiore (scioperi, riparazioni, modifiche o ampliamenti degli impianti, calamità ecc.) la fornitura dovesse essere interrotta o ridotta, l'utente non avrà diritto ad indennizzo alcuno.
15. Verificandosi danni agli impianti di pertinenza del Comune, l'utente che in qualsiasi modo vi abbia concorso, sarà tenuto a risarcirli al Comune.
16. E' fatto assoluto divieto all'utente di manomettere gli impianti, di usare proprie lampadine e portalampa, di provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità. Ricorrendone le circostanze il comune avrà sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso e fatto salvo l'avvio di azione legale.
17. OBBLIGHI DEL COMUNE:
  - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
  - sostituzione della lampada esaurita.
  - verifica dello stato delle utenze con cadenza semestrale.
  - sostituzione della lampada esaurita in ogni tempo su segnalazione dell'utente.
18. OBBLIGHI DELL'UTENTE:
  - la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
  - comunicare immediatamente ogni guasto o rottura all'impianto;
  - comunicare tempestivamente all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente il nuovo domicilio legale presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone, se modificato rispetto a quello riportato nel presente atto.